



ASSOCIAZIONE PER  
LA RIVALUTAZIONE STORICA  
DEL MEZZOGIORNO D'ITALIA  
*Onlus*

# **QUADERNI** *di* **RICERCA**

**della Associazione per la Rivalutazione Storica  
del Mezzogiorno d'Italia**

## **V I E S T E**

*Il suo territorio e i demani di uso civico*

**a cura di Francesco & Vincenzo Mastromarco  
gennaio/ marzo 2003- numero primo**

*Riservati tutti i diritti in materia di professioni tutelati dalle vigenti normative*



ASSOCIAZIONE PER  
LA RIVALUTAZIONE STORICA  
DEL MEZZOGIORNO D'ITALIA  
*Onlus*

## ***Viaggio tra la storia ed il diritto***

---

### **Prefazione**

*Questo lavoro nasce dal vivo interesse per i “fatti storici e giuridici della nostra Terra” e dall’esigenza di raccogliere in “Quaderni” quanto scaturito da ricerche in archivi e da relazioni storico-giuridiche redatte da istruttori e periti demaniali di uso civico su incarichi ricevuti da Commissari agli Usi Civici.*

*Con il presente saggio si auspica, attraverso l’analisi del rintracciato, che il lettore possa acquisire cognizione degli antefatti storici e di diritto del territorio del Comune di Vieste.*

c o p i a                      o m a g g i o

## *Viaggio tra la storia ed il diritto*

---

*Vieste, nel Medioevo*

### *memorie storiche, politiche ed ecclesiastiche*

Nel 1552 dal dominio del Duca di Sessa, Vieste passò in potere del Marchese della Valle Siciliana, indi fu venduta da detto Marchese a D. Pietro Consales de Mendoza per ducati quattordicimila unitamente alla giurisdizione civile, criminale e mista e prime e seconde cause.

Nella vendita non si fece alcuna menzione del Bosco, così come chiaramente si ravvisa nell'assenso ottenuto su di essa, nel quale assenso si esplicita la vendita dei corpi nella somma di ducati mille e quattrocento.

Il Bosco eccedeva il valore di ducati trentamila, essendo dell'ampiezza di trenta e più miglia, come si legge nella Difesa della Città fatta dall'Avvocato Francesco Villa avverso le pretensioni del Principe di Tarsia.

L'infelice Città non potè, sotto l'utile Dominio del Marchese della Valle Siciliana, essere esente dalla disgrazia a cui soggiacque; infatti, essendo in detta epoca sfornita dei necessari presidi e governata da un semplice Governatore Baronale inviato dal Marchese, riuscì facile al corsaro Dragut Rais sorprenderla.

Questi dopo aver apportato molti danni nel Mare Adriatico mentre procedeva in verso Napoli con settanta galere di Solimano Imperatore dei Turchi e si avviava all'assedio di Malta, una fiera tempesta lo sbalzò verso la costa di Vieste.

Approdò sullo scoglio di Sant'Eugenia e per riaversi dai danni sofferti a causa della tempesta, sbarcò con i suoi sulla punta del Corno (*ove in seguito fu eretta la torre di Santa Croce*). Strinse la Città di assedio e onde poter espugnare il Castello, nel quale vi era la difesa, fece erigere un ponticello su cui porre i cannoni, ponticello che si erge ancora e sul quale fu eretta la Croce.

I cittadini diedero subito avviso ai Governatori Provinciali, i quali però intervennero solo tardivamente e non furono in grado di soccorrerla in tempo. Solo Domenico Dentice accorse in suo aiuto, trovandosi nei pressi ossia nei suoi possedimenti posti sul Gargano, ma fu ferito a morte.

Dragut incalzò l'assedio di giorno in giorno sino a costringere sia la Città che il Castello alla resa, ma il Castello cadde solo per il tradimento di alcuni infami Cittadini. Il canonico della casata Nerbis, che era in possesso delle chiavi della Città, andò da Dragut e patteggiò la resa chiedendo il permesso a chè i Cittadini potessero lasciare la Città

portando seco anche dell'oro e argento. Dragut accordò tutto, ma non appena le porte furono aperte, il giorno 15 luglio del 1554, uno stuolo di armati Turchi si riversò nella Città mettendola a ferro e fuoco, nonostante l'ulteriore strenua difesa dei Cittadini che durò sette giorni (*Ughel, Ital. Sacr.tom. 8° col. 865*). Dragut, dopo lo scempio ed il saccheggio, incendiò la Città radendola al suolo, facendo prima impalare il canonico Nerbis.

La distruzione di Vieste spiacque molto al Cardinale Pacero Seguntino –Vicerè di Napoli- il quale inviò un sufficiente presidio onde ripare ai danni ivi prodotti ed anche D. Sebastiano Dentice –Cavaliere napoletano e padre di Domenico- le dette aiuto invocando i Principi del Regno ed altri Signori; in tal modo la Città –dopo lungo tempo- fu ricostruita e riabitata; anni dopo Carlo V la ricomprò riponendola nel Regio Demanio (*F. Villa, Difesa di Vieste contro le pretese del Principe Tarsia a 10 dicembre 1738, fol.1°*).



### **Decreto della Regia Camera emesso nell'anno 1573, riconoscente i diritti dei cittadini sul Bosco**

Ricondotta la Città di Vieste nel Regio Demanio, la cura delle sue rendite furono affidate dalla Regia Corte a varie persone le quali non fecero altro che estorcere – a loro arbitrio- diritti immemorabili dei Cittadini ossia l'acquare, il seminare, il pernottare, il tagliare legna e raccogliere la manna, costruire piscine per la raccolta di acqua, affittare da parte dell'Università, abbeverare il bestiame, l'uso dei Boschi Demaniali, il diritto di vendere liberamente il bestiame nelle fiere del Regno. I Cittadini di Vieste furono costretti a ricorrere al Tribunale della Regia Camera, dalla quale –dopo aver inteso il fisco- ottennero nel 1573 Decreto favorevole con il quale si proibì agli approfittatori gli abusi perpetrati sino a quale momento (*libri della Regia Camera-Arch.Stato in Napoli*).

## Vendita dei beni Burgensatici di Vieste alla Duchessa di Torremaggiore, anno 1593

Per bisogni della Regia Corte nel settembre dell'anno 1593, il Viceré Conte di Merenda, pur lasciando la Città di Vieste nel Regio Demanio, vendette i beni ed i corpi Burgensatici alla Duchessa di Torremaggiore per il prezzo di ducati 28600 comprese tutte le rendite annue della Regia Corte, ma fu escluso quanto per il Bosco in modo che alla Duchessa fosse trasferito solo il Jus di pascolare rimanendo ai Cittadini di Vieste il dominio e possesso che sempre vi avevano avuto (*Vol. 56 n.72-1627. Arch. Stato Napoli*).

## Stati discussi del Tapia

Nel 1627 l'Università di Vieste era in possesso e ritraeva utili dai propri demani ; le entrate ammontavano in uno a ducati 2524; il bilancio della Città si componeva però di rendite pari a ducati 3424 annui .

Ma il Principe Tarsia –suo feudatario- a mano a mano iniziò a fare delle proibizioni onde ridurre l'uso civico ai cittadini Viestani, ma loro mal sopportando tali ingiuste proibizioni si rivolsero al Sacro Regio Consiglio onde riottenere il riconoscimento dei secolari diritti loro spettanti. In data 10 agosto 1740 vi fu la decisione del detto Sacro Regio Consiglio che dette loro ragione, ma il Principe Tarsia fece altre protestazioni che si proposero alla ruota. Il S.R. Consiglio ulteriormente -in data 27 luglio 1743- dette nuovamente ragione ai Cittadini. In tal modo si procedè sino all'anno 1752 quando l'otto settembre 1752 il popolo di Vieste fu invitato ad eleggere i deputati che avrebbero dovuto procedere alla verifica delle Rivele onde formare il grande Catasto Onciario (*Arch.Stato Napoli- Vol. 7093,pag.3*).

Si ebbe il Bando per la formazione del detto Catasto Onciario, ossia l'elenco dei beni posseduti da tutti i cittadini con la formazione delle rendite nella moneta dell'epoca ossia ' Once ' .

Si formò la Rivela dei beni rustici posseduti dall'Università, dei beni posseduti dal Principe Tarsia, di quelli posseduti dal Principe d'Ischitella e dalla Mensa Arcivescovile di Manfredonia, dalla Mensa Arcivescovile di Vieste. Dei beni rustici posseduti dal Reverendo Capitolo di Vieste e così via.



## Legge abolitiva della Feudalità : 2 agosto 1806

Giuseppe Napoleone Re di Napoli, di Sicilia ecc. ecc. con la Legge 2 agosto 1806 ordinò:

-Art. 1°- “ La Feudalità con tutte le sue attribuzioni resta abolita. Tutte le attribuzioni sinora Baronali, e di proventi qualunque che vi siano stati annessi, sono reintegrati alla Sovranità dalla quale saranno inseparabili”.

-Art. 2°- “ La Commissione Feudale giudicherà delle cause di qualunque natura tra i Comuni e gli ex Baroni a tenore dei precedenti Decreti, specialmente quelle controversie nascenti dai diritti, redditi, e prestazioni territoriali così in denaro come in derrate che sieno stati conservati colla Legge dei 2 Agosto 1806”.

Con il Decreto 8 Giugno 1807 furono fissate le norme per la ripartizione dei demani.

Sorsero, com'era ovvio- delle forti controversie e contestazioni, infatti i feudatari non volevano decadere dai loro diritti feudali e rilasciare i demani posseduti, e le Università pretendevano per intero l'assegnazione delle terre sulle quali le popolazioni esercitavano i diritti civili ( ossia gli usi civili ). Pertanto Gioacchino Napoleone costituì la Commissione Feudale composta da uomini eminenti nel Jure demaniale dandole le facoltà di cui all' art. 2°.

A tale Commissione ricorsero immediatamente le Università per reclamare i loro diritti, anche Vieste fece istanza per ottenere lo sgravio dei pesi imposti dai feudatari e non dovuti e con la conseguente sentenza della Commissione Feudale furono vagliati e decisi i suoi reclami.



## **I Demani di Vieste**

### **Sentenza della Commissione Feudale del 12 maggio 1810:**

*“ Fra il Comune di Vieste in Provincia di Capitanata patrocinata dal Signor Antonio de Lisa e l'ex Feudatario Principessa di Tarsia patrocinata dal Signor Giuseppe Niscia.*

*“ Il Comune di Vieste ha dedotti nella Commissione Feudale sette capi di gravanze contro la Principessa di Tarsia di lei ex Feudataria, ed essendosi decisa con Sentenza 5 gennaio corrente 1810 l'ultimo capo relativo alla buonatendenza, restano decidersi i seguenti sie gravami:*

- 1- si duole il Comune della fida degli animali che i Cittadini vendono ai forasterieri esigendo una prestazione per ogni animale;*
- 2- si duole parimenti che l'ex Baronessa pretende impedire ai Cittadini di raccogliere le ghiande ed esigere la fida per i porci dei Cittadini;*
- 3- ch'esige dai Cittadini la metà della fida pei legnami di lavoro che s'incidono in detto Bosco per venderli ai forestieri e che non permette ai Cittadini di tagliare alberi per loro uso senza la sua licenza;*
- 4- che proibisce di raccogliere la manna e la pece nello stesso Bosco, obbligando i Cittadini di pagare carlini cinque a coltello quando vanno ad intaccare gli orni ed i pini per gli accennati oggetti;*
- 5- che vieta ai Cittadini di far cesine e che andando essi a seminare in detto Bosco vengono astretti (costretti) a pagare il terraggio;*
- 6- che la Principessa abbia estesi i confini del Bosco, esercitando gli stessi diritti nei demaniali dell'Università, non eccettuati i territori appadronati onde chiese il Comune che si riconoscano i confini e si rinnovino i termini.”*

*“La Commissione avendo esaminati i gravami proposti dall'Univeristà ha rilevato che .... “ omissis...*

*.... omissis ..... “ Autorizzata quindi La Commissione dalla Legge di sua costituzione a decidere le controversie feudali sola facti veritate inspecta, e per esecuzione della Legge e dei reali Decreti abolitivi della feudalità ed intesi il Regio Procuratore Generale e le parti contendenti ha definitivamente deciso e dichiara :*

*“Che il Bosco di Vieste è demaniale ex Feudale secondo la confinazione descritta nella relazione del tavolario Vinaccia che verrà alligata alla presente Sentenza. Abbiamo quindi l'Università e sui Cittadini sull'intera estensione dello stesso Bosco i pieni usi di pascolare, ghiandaia, tagliar legna, far cesine, e raccogliere la manna, anche per commercio fra loro. E l'ex Barone si serva del suo diritto per la fida ai forestieri e per l'esazione del terraggio non maggiore della decima sopra i generi della principal*

*coltura di ciascun anno rurale, esclusi i legumi. E finalmente si assolvono a vicenda le parti per le spese della lite”*

**Estratto della descrizione e confinazione del Bosco di Vieste enunciato nella Sentenza della Commissione Feudale:**

*“Possiede la detta Camera Baronale di Vico nella Città di Vieste un ampio Bosco denominato il Bosco di Viesti di circuito di circa miglia trenta, confinante da mezzogiorno andando a ponente col Bosco della Città di Monte Sant’Angelo principiando dal luogo detto la Vigna di Nocchia che sta vicino al Mare fino alla Contrada detta Fave torte, son li tre confini, perché qui finisce il detto Bosco e principia quello della santa Casa di tremiti, passando sempre per luoghi montuosi, calando e salendo denominati la Trattureta, il Monte di Maio, Vergone del Lupo, Fusillo, Nespola ove .... “ omissis ....*

*“Il detto Bosco è di figura irregolare di molti lati, la maggior parte montuosa, e scoscesa fra la quale vedonsi molte valli, colline, dolci avallati ed il rimanente è piano e con poca pendenza in alcune parti, è di ottimo acre, è ventilato giusto l’ordinario dei Boschi; è il medesimo alberato la maggior parte –benchè confusamente- di quercia, faggi, cerri, elici, atrafogli, laterni, aceri, legno amaro, orni, olivastri, ginepri, lentischi, pini; quivi però comunemente si diconsi ‘zappini’ ed altri alberi selvaggi delli quali se ne ricavano diverse rendita e frutti...” omissis...*

*“Oltre a ciò vi sono in detto Bosco le seguenti Piscine seu conserve di acqua piovana, conciosiachè di acqua scaturente o sorgiva ne sta di senza, cioè nel luogo detto Sagro un’altra detta dello Signore e sta nella Contrada che col detto nome chiamasi*

*ed un’altra detta Piscina quadra nel luogo così nominato e questa è stata fatta a proprie spese dall’Illustre Principessa di Tarsia da due anni in circa, siccome a suo luogo si dirà. Un’altra detta Morrata a cagione che sta nel luogo così nominato, ed un’altra detta Santoro, la quale è fuori della tenuta di detto Bosco; ve ne sono sette o otto altre le quali qui non si notano per essere queste dirute e non se ne fa uso. Le suddette cisterne servono per il beveraggio agli animali pecorini e vaccini, per gli erbaggi, come per gli animali negri per il frutto cadente delle quercie, cerri, faggi ed altri difidati dalla Corte Baronale di detta terra di Vico. E perché queste non sogliono ordinariamente bastare per le scarse e rare piove, e per la cagione della distanza che tengono da qualche ove stanno detti erbaggi si compera a conto di detta Corte Baronale l’acqua delle cisterne di detta Città, Cittadini di Vieste che ve ne possiedono alcune, e del capitolo di detta Città, e sono nel detto Bosco; vi sono molte partite di territori seminatori colle dette piscine dentro del nominato Bosco.”*



Fu affidata l'esecuzione della predetta Sentenza al Regio Commissario Ripartitore dei Demani Comunali per la Provincia di capitanata, Intendente del Molise Signore Biase Zurlo, uomo energico di altissima probità ed eminente nel Jure demaniale, ed egli vi attese con la seguente

### **Ordinanza del 1° giugno 1811:**

*“Giacchino Napoleone Re di Napoli e Sicilia. Grande Ammiraglio dell’Impero Francese, ecc. ecc.*

*Noi Biase Zurlo ...ecc. ecc. ... “ omissis...*

*“Visti gli atti dell’esecuzione data a detta decisione... omissis... visti i tre verbali fatti al 24 gennaio corrente anno dall’Agente divisore... omissis... Visto l’articolo del nostro verbale... omissis... Visto negli stessi verbali dell’Agente D’Aversa e nel nostro del maggio caduto ... omissis... “*

*“Abbiamo pronunciato ed ordiniamo quanto segue:*

*“I- L’accantonamento degli usi civici che il Comune di Vieste rappresenta sul Bosco del medesimo e sul locale incolto di Santa Tacla, comprenderà tre quarti dei locali stessi. Il quarto spetta alla Principessa di Tarsia; nel Bosco sarà alla medesima lasciato nella parte piu’ lontano dall’abitato disegnata nel verbale formato dall’Agente D’Aversa sotto il di diciassette caduto Maggio in cui potrebbe semplicemente cadere due parti e quattro piscine dei particolari Cittadini con esser tenuta la detta Principessa di pagare queste migliorie a sua elezione nei termini dall’Articolo 555 del Codice di Napoleone; ciò non di meno i particolari avranno diritto di formarsi i parchi che perderanno alla stessa estensione nel sito del Bosco che spetterà al Comune, ed il Sindaco ce ne farà lo assegno.”*

*“Tutti i Parchi dei Cittadini che rimarranno nelle dette parti del Bosco spettanti al Comune saranno conservati. Ben vero secondo la classificazione e valutazione fattane di nostro ordine dallo Agente D’Aversa, essi pagheranno cioè quelli di 1° classe Docati quindici a carro, quelli di 2° Docati dieci, e quelli di 3° Docati cinque a carro. I Cittadini particolari con questo pagamento non acquisteranno diritti maggiori di quello che hanno oggigiorno al quale solo i detti pagamenti sono relativi, niuno dovendo aver chiusure sui luoghi pubblici, senza darne al Comune un compenso.”*

*“II-Il Comune continuerà ad esercitare nel Bosco quei diritti di fida ed altro che vi ha esercitato finora per detti Parchi si osserverà l’ordinario per tutti gli altri del Gargano, cioè : 1- Duplicati i parchi resteranno di uso dei Cittadini libero nei rimanenti mesi dell’anno; 2 – Che tutti coloro che nei parchi suddetti avranno fatte migliorie potranno da oggi in avanti vendere queste migliorie ad altri Cittadini facendoli subentrare nel luogo loro, ma non la superficie ch’è del pubblico; 3- Che il Comune in questa vendita debba essere preferito ai privati per riconsolidare a suo beneficio l’intera proprietà del parco; 4- Che nel caso di estinzione di una famiglia che possiede qualche parco, come anche nel caso che dimettesse la sua*

*industria di animali, tutte le migliorie che vi si trovano fatte devono cadere a beneficio del Comune..”*

*“III°- Sul coltivatolo di Santa Tecla sul quale la principessa attualmente sta esercitando il diritto di terraggiare continuerà ad esercitarlo, salvo al Comune di Vieste le ragioni che possono competergli per le occupazioni che asserisce essergli state fatte negli adiacenti Demani Comunali da sperimetarli al Giudice competente.”*

*“IV°- Sono eccettuati ancora quelle terre che nell’ambito del Bosco di Vieste giusta la confinazione riconosciuta da quel Giudice di Pace di quel Circondario vi posseggono i particolari, od il Capitolo dovendo essi restare nella mani degli attuali possessori, salvo alla Principessa il diritto di rivendicarli presso il Giudice competente, ed in vista della già fatta ricognizione dei confini”.*

*“V°- Sono ben anche eccettuati il pozzo e l’oliveto posti nel locale di Pugno Chiuso, ed i due pozzi negli altri due locali di campo e Vigna Nocito, i quali restano dichiarati di assoluta proprietà della Principessa suddetta. “*

*“VI°- I fondi ecclesiastici di Pietramena, Marzianella, Monte Gennaro, Piscina Quadra, Costella e Tavernola di pertinenza del capitolo resteranno nel piede in cui sono. Il Capitolo continuerà ad esigere il solo terraggio nei fondi finora resi coltivabili e che sono di perpetua colonia. Tutto il resto sarà di suo del Comune.”*

*“VII°- Che l’accantonamento degli usi che per detto diritto spettano al Comune nel locale demaniale di San Salvatore di spettanza della Mensa Vescovile debba contenersi il terzo dell’incolto nel sito all’abitato più vicino. I rimanenti due terzi resteranno di piena e libera proprietà del vescovo. Le colonie esistenti in questo locale sono dichiarate perpetue colla corresponsione alla Mensa del solito terraggio.”*

*“VIII°- Per l’esatta esecuzione della divisione di tutti i sopradetti Demani ex Feudali ed Ecclesiastici ordiniamo che l’Agente divisore Signor Angelo D’Aversa per mezzo degli Agrimensori e dei periti erigendi a norma della Legge proceda alla misura, pianta, classificazione e valutazione dei medesimi, e quindi li faccia dividere per ragion di prezzo non per ragion di superficie nel modo che ciascuno di essi prescritto.”*

*“IX°- Approviamo la Riseca della Carra ottantuno e mezzo fatta a favore del Tavoliere tanto sul demanio Comunale di Piscina dei Frati, quanto sopra i demani ex Feudali di santa Tecla e Campo, ed a tale effetto ordiniamo che le suddette carra ottantuno e mezzo siano esenti da qualunque altra divisione, e che tanto di questa nostra approvazione che di quella data nella stesso assunto sulla riseca fatta in Peschici se ne cerziori d’Ufficio l’Amministrazione generale del tavoliere per di lei intelligenza.”*

*“X°- Che rispetto ai rimanenti Demani Comunali detti Difenzuola, Salere, Nocecchia, la prima restar debba nel piede in cui si trova; cioè per Difesa o pascolo degli animali d’aratro, la di cui pastura e manutenzione è tanto utile e necessaria per l’agricoltura, non essendovi in Vieste né un sito, né un pascolo migliore.”*

*“XI°- Che non potendo le dieci versure di coltivatolo esistenti nei demaniali di Salerno e Nocecchia essere tolte a coloro che con fatica le hanno create,*

*per dir così, nei sassi e non facendo esse per la tenuità della loro estensione un oggetto di suddivisione tra i Cittadini suddetti il vasto locale delle Piane tutto di proprietà particolare, atteso che alla coltura in gran parte non coltivato per mancanza di mezzi e di braccia necessarie, ordiniamo che dette poche colture restino agli attuali possessori colla corresponsione del solito terraggio. Il Giudice di Pace ridurrà questo terraggio in canone dopo l'attuale raccolto a norma del Real Decreto dei 13 gennaio 1810.”*

*“XII°- Tutto il rimanente incolto di detti locali di Salerno e Nocechia resterà tale per crescervi un Bosco.”*

*“XIII°- Si faccia una particolare misura e pianta della palude nella Difensola col progetto di disseccamento per passarsi al Signor Intendente della Provincia a norma dell'Art. 21 del Real Decreto 3 dicembre 1808, e si faccia al medesimo rapporto della facilità con cui possa una foce -tra il pantano sito in detta Difenzuola ed il Mare- stabilire una pesca utile al Comune.”*

*E così fatta in Manfredonia a 1 giugno 1811- firmato Biase Zurlo*

*Registrata in Manfredonia ai 3 giugno 1881 fol. 62 R Cas.6-46-3 Vol. VI- Ricevuto Grana 38- Decimo grana quattro- In uno grana quarantadue- Il ricevitore : Bassi”*

A eseguire poi detta Ordinanza Zurlo del 1 giugno 1811 fu incaricato il Consigliere d'Intendenza Signor Francesco Mosca, il quale dispose e fece eseguire la valutazione dei Boschi dai periti Angelantonio Cariglia per parte dell'ex Feudatario Principessa di Tarsia e da Tommaso Fazzini di Vieste delegato per parte di detto Comune, e fece altresì elevare la pianta di tale Bosco dall'Agrimensore Michele Maria Fiocchino. Il Consigliere Mosca con verbali seguenti procedette alla confinazione e divisione dei Boschi.

**Indi si ebbero le seguenti operazioni con relative documentazioni:**

- Il Verbale di confinazione dei Boschi del Comune secondo l'Ordinanza Zurlo, atto del 30 marzo 1813;
- Il Processo verbale di assegno e titolazione del demanio Ecclesiastico nominato San Salvatore, del cinque aprile 1813;
- Il Processo verbale di assegno e titolazione dei Demani ex Feudali della Comune di Vieste;
- La Deliberazione del decurionato di Vieste per la delimitazione con termini lapidei dei demani comunali;
- Il Verbale di ricognizione e consegna dei confini del Bosco Comunale di Vieste ai Guardaboschi;
- La Titolazione del Bosco Alto ossia Rozzo, li 23 Aprile 1832 ;
- La misura e terminazione della Riseca del tavoliere di Puglia;
- La Transazione della lite e cessione con la corrisposta di un Canone, di tutte le terre Capitolari al Comune di Vieste; il relativo atto di cessione,

**quanto per i terreni allodiali, quanto del capitolo della Cattedrale di Vieste, la Delibera e la presa in atti ed il visto del Prefetto e per il Prefetto di Foggia in data 24 febbraio 1910, f.to Idelfonso La Zazzera;**  
**- La quotizzazione della parte del Bosco Rozzo Alto e propriamente della contrada Valle Coppa.**



## ***La storia "recente" dell'agro di Vieste e dei suoi territori demaniali***

Si ebbe il decreto dichiarativo degli usi in data 12.03.1928; indi la sentenza commissariale c/ Giuffreda Domenico del 1929 e c/ occupatori del demanio Scialara del 1934; l'Ordinanza di assegnazione quote del 1936; ordinanze di legittimazione del 1936, del 1938; la sentenza c/ Ortona Luigi del 1941; l'Ordinanza di rettifica del 1951 dell' Ordinanza di quotizzazione ; l'Ordinanza di legittimazione delle terre quotizzate nel 1968; i Decreti di affrancazione dei canoni del 1968, 1971, 1972; l'Ordinanza di legittimazione delle terre quotizzate nel 1973, ed i Decreti di affrancazione dei canoni degli anni 1975, 1976, 1977, 1978; la Sentenza c/ Sapaoli Lino del 1979; il Decreto di affrancazione dei canoni del 1984.

Si sono avute verifiche demaniali , istruttorie e perizie :

- Agente demaniale Cimone, anno 1882 con i periti demaniali Latessa e Tozzi;
- Agente demaniale Colangelo, anno 1912-1925;
- Istruttorie peritali dell'ing. Rina o Reina , anno 1930;
- Istruttorie peritali dell'ing. Signorile Bianchi, anno 1933;
- Istruttorie peritali dell'ing. Buontempo , anno 1934-35;
- Istruttorie peritali dell'ing. Agnelli, anno 1957, decreti commissariali del 05.02.1958 e dell'11.05.1964;
- Istruttorie peritali del geom. Castellano, anno 19703, ordinanza commissariale dell'11.11.1961;
- Istruttorie peritali del geom. A.Sonnessa , anni 1978 e 1982.

Ed infine l'Inventario Informatizzato dei Beni Civici dei singoli Comuni della Puglia .



## **Bibliografia**

**D.Mastrangelo –Relazione storica documentata- Foligno - anno 1916**

**Grande Archivio di Stato in Napoli- Sezione Amministrativa  
Sezione Diplomatica**

**Archivio di Stato in Foggia**

**Archivio del Commissariato agli Usi Civici per la Puglia con sede in Bari**

**Archivio della Regione Puglia – Assessorato Agricoltura- Ufficio Usi Civici**

**Inventario Informatizzato dei Beni Civici dei singoli Comuni della Puglia**



## **I n d i c e**

- Pag. 1-** Memorie storiche , politiche ed ecclesiastiche della Città di Vieste
- Pag. 2-** Decreto della Regia Camera emesso nell'anno 1573, riconoscente i diritti dei cittadini sul Bosco
- Pag. 3-** Vendita dei beni Burgensatici di Vieste alla Duchessa di Torremaggiore, anno 1593  
- Stati discussi del Tapia
- Pag. 4-** Legge abolitiva della Feudalità del 2 agosto 1806
- Pag. 5-** Sentenza della Commissione Feudale del 12 maggio 1810
- Pag. 7-** Ordinanza Biase Zurlo del 1 giugno 1811
- Pag. 11-** La storia “recente” dell'agro di Vieste ed i suoi territori demaniali
- Pag. 12 -** Bibliografia

